

**ACCORDO SUI CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 1 CO. 527 DELLA
LEGGE 30 DICEMBRE 2018 N. 145 PER LE ATTIVITA' DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE DEI
CERTIFICATI MEDICI DI INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE**

**LE DELEGAZIONI TRATTANTI IN SEDE AZIENDALE PER IL PERSONALE DIRIGENTE DELL'AREA SANITA'
(delibera n. 2/2020)**

presenti al confronto odierno come da riepilogo nominativo agli atti

Premesso che l'art. 7, comma 5, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 dispone che è oggetto di contrattazione integrativa l'attribuzione di trattamenti accessori per i quali specifiche leggi operino un rinvio alla stessa;

Richiamata la DGR n. XI/7778 del 16.01.2023 con cui Regione Lombardia ha recepito l'accordo sottoscritto tra la delegazione di parte pubblica regionale e le competenti organizzazioni sindacali sui criteri per l'assegnazione delle risorse spettanti alle aziende ed enti pubblici del SSR previste dall'art. 1, comma 256 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 per le attività di compilazione e trasmissione per via telematica, da parte dei medici e delle strutture sanitarie competenti del SSN dei certificati medici di infortunio e malattia professionale;

Considerato che nel predetto Accordo, tra l'altro, sono stati quantificati il numero complessivo dei certificati telematici INAIL emessi a livello regionale nel triennio 2019 - 2021 ed è stata indicato l'importo da assegnare alle Aziende ed Enti Pubblici del SSR, precisando che tali risorse saranno assegnate a ciascuna Azienda, proporzionalmente al numero delle certificazioni emesse;

Considerato altresì che il già citato Accordo ha indicato inoltre che, in sede di contrattazione integrativa, le Aziende definiscano i criteri di ripartizione delle risorse in favore dei dirigenti che hanno effettivamente provveduto alla compilazione delle certificazioni in parola, con l'indicazione che agli stessi non dovrà essere richiesto alcun recupero orario in relazione ai tempi impiegati per l'effettuazione dell'attività in questione, atteso che le risorse non hanno natura tariffaria e che tra i beneficiari di tali risorse dovranno essere ricompresi anche i Medici certificatori cessati, ma in servizio nel triennio 2019 - 2021;

Precisato che l'art. 1 comma 527 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 prevede che tali risorse in deroga a quanto disposto dal comma 2 dell'art. 23 del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, implementano per il personale dipendente del Servizio sanitario regionale, direttamente i fondi di ciascuna azienda o ente per la contrattazione decentrata integrativa;

Rilevato che:

- Regione Lombardia, per il periodo 2019 - 2021, in sede di Bilancio Preconsuntivo 2022, ha assegnato a questa ASST un importo pari a € 236.860,00 (escluso Oneri e IRAP);
- il predetto importo è stato appostato nel fondo per la retribuzione di risultato anno 2022;
- da una puntuale rilevazione è risultato che nel predetto periodo i Medici di questa ASST hanno emesso n. 6105 certificati telematici INAIL;

Considerato infine che:

- dei n. 6105 certificati telematici INAIL, n. 3596 sono stati emessi da Medici con rapporto di lavoro esclusivo, n. 1352 sono stati emessi da Medici con rapporto di lavoro non esclusivo, n. 1157 sono stati emessi da Medici con diverso rapporto contrattuale (rapporto di lavoro autonomo);
- tutti i predetti certificati sono stati redatti dal personale medico, durante il proprio orario di lavoro, presso le strutture aziendali di assegnazione;

Bergamo, 06.06.2023

ASST Papa Giovanni XXIII

Evidenziato che:


- per i medici a rapporto esclusivo, l'attività di certificazione in parola è riconducibile all'incarico svolto, cui è correlato il riconoscimento della retribuzione di risultato in conformità a quanto previsto dall'art. 93, del CCNL 19/12/2019, dell'Area Sanità;
- ai Medici con rapporto di lavoro non esclusivo, così come dettato dall'art. 15, comma 1, lett. c) del CCNL Area Sanità del 19/12/2019, non spetta la retribuzione di risultato;
- per i Medici con diverso rapporto contrattuale, è prevista solamente la retribuzione oraria relativa allo svolgimento delle attività oggetto del relativo contratto;


Tenuto conto degli approfondimenti svolti nell'incontro odierno;

CONVENGONO


- 1) di ripartire le somme riconosciute da Regione Lombardia ai sensi della DGR n. XI/7778 del 16.01.2023 ai dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo (compresi coloro che sono cessati) proporzionalmente al numero di certificazioni INAIL effettuate/rilasciate secondo la metodologia di seguito descritta:
 - il numero delle prestazioni rese telematicamente nel periodo 2019 – 2021 è pari a 6.105;
 - il compenso unitario è il seguente: 236.860,00€/ 6.105 (numero di certificazioni rese telematicamente) = 38,80€
 - la quota individuale è la seguente: 38,80 € (Compenso unitario) X prestazioni rese dal singolo medico = compenso individuale.
- 2) che le somme residue (prestazioni rese da medici non destinatari del fondo di risultato) restano nella disponibilità del Fondo per la retribuzione di risultato, ex art. 95 del CCNL 19.12.2019, anno 2022;
- 3) di prevedere che il presente accordo verrà applicato anche per le annualità successive, salvo eventuali modifiche che dovessero intervenire;
- 4) di precisare che il presente accordo diventerà esecutivo dopo il positivo esito del controllo da parte del Collegio sindacale ai sensi dell'art. 8, comma 6 del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019 e dell'art. 40 comma 3-sexies del D.Lgs n. 165/2001 senza l'obbligo di nuova sottoscrizione.

Per la Delegazione di parte pubblica





Antonio Piccchio



Per le OO.SS. della Dirigenza Area sanità




PASSIO - NPI

CCIL MEDICI

ANATO





Vittorio Ragnano



